

Il nuovo decreto legislativo di riordino della disciplina sui servizi pubblici locali

LE NOVITÀ RILEVANTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

BOLOGNA, 26 GENNAIO 2023

AVV. ALBERTO PULLINI

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, recante «*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*» si compone di 38 articoli e ha per oggetto l'organizzazione e la gestione «*dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*» (Art. 1, comma 1).



Il trasporto pubblico locale rientra in questa categoria, anche se con alcune caratteristiche sue proprie, delle quali il legislatore ha tenuto conto nell'impostazione della nuova normativa

Rapporti con la normativa di settore

Art. 4

«Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore»»



**RESTA FERMA LA DISCIPLINA
REGOLATORIA DELL'ART**

**(Dossier della Camera dei Deputati
22 novembre 2022, AG3)**



Gestione reti e impianti

La previsione di cui all'art. 21 (con particolare riferimento ai commi 2 e 3 riportati) deve ritenersi salvaguardata e ottemperata attraverso la procedura di consultazione e l'applicazione del regime dei beni essenziali e indispensabili di cui alle Misure 2-10 della Delibera ART n. 154/2019

Art. 21

- «1. Gli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale individuano le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio. L'individuazione avviene in sede di affidamento della gestione del servizio ovvero in sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, qualora questa sia separata dalla gestione del servizio»
- «3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali può essere affidata separatamente dalla gestione del servizio, garantendo l'accesso equo e non discriminatorio alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni patrimoniali essenziali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del servizio»

“ Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonché gli articoli 29, 30 e 31 ”

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la salvaguardia della disciplina di settore è espressamente garantita dall'art. 32

- ❑ Trovano applicazione i principi generali di cui al Titolo I
- ❑ Trova integrale applicazione la disciplina della scelta delle procedure (procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista e gestione diretta, da intendersi anche nella forma dell'affidamento *in house*)
- ❑ Trovano applicazione le disposizioni relative alla possibilità di esperire i rimedi di composizione stragiudiziale delle controversie previsti dal D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), le norme in materia di periodicità del monitoraggio del servizio e quelle sulla trasparenza (da segnalarsi, in particolare, l'obbligo di trasmissione all'ANAC ai fini della pubblicazione della delibera di affidamento e del contratto di servizio sul sito istituzionale dell'Autorità)
- ❑ Si tiene conto della normativa europea (Regolamento CE n. 1370/2007) per quanto concerne la scelta della procedura (si pensi alle peculiarità previste dal legislatore europeo per il settore ferroviario e alle forme di affidamento «in emergenza» quali l'affidamento diretto, la proroga e l'atto d'obbligo)
- ❑ Si tiene conto della normativa di settore con riguardo alle clausole sociali

NOZIONE DI «ENTE COMPETENTE» AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 201/2022, CONTENUTA NEL TITOLO I

Servizi pubblici locali in genere

□ Art. 2, comma 1 D. Lgs. n. 201/2022

Enti locali, nonché «altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli Enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento»

□ Art. 3-bis D.L. n. 138/2011

«le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi...è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti»

Normativa di settore

□ D. Lgs. n. 422/1997

□ Leggi regionali

Enti competenti, a seconda del modello adottato, sono:

- Regioni
- Enti locali
- Agenzie
- Enti di Governo ATO diversi dai singoli Enti locali, variamente istituiti

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA



Art. 15

«Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore».

- ❑ Richiamo esplicito alla normativa in materia di contratti pubblici. Si tenga presente che con riguardo al trasporto pubblico locale è lo stesso D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) a prevedere, all'art. 18, l'esclusione dalla rigorosa applicazione delle disposizioni procedurali in esso contenute per «le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007». Le procedure potranno, pertanto, continuare ad essere condotte nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento di cui all'art. 4 del Codice, richiamando espressamente le disposizioni procedurali specifiche che si intendono applicare
- ❑ La norma intende privilegiare le concessioni di servizio pubblico con applicazione del modello del Net-Cost rispetto agli appalti, con applicazione del modello del Gross-Cost. La clausola di salvaguardia presente nella norma («ove possibile in relazione al servizio da erogare») fa salva sostanzialmente la discrezionalità dell'Ente Affidante. E' ragionevole però ritenere che l'obbligo motivazionale nel caso della scelta del Gross-Cost sia più stringente e che possa essere assolto in sede di stesura della Relazione di Affidamento di cui alla Misura 2 della Delibera ART. n. 159/2019, dando conto di parametri motivazionali specifici quali il livello dei corrispettivi necessari alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico, la capacità di investimento e, soprattutto, la coerenza con le scelte effettuate dall'Ente competente in sede di programmazione e pianificazione del servizio, le quali, chiaramente, restano discrezionali.

AFFIDAMENTO IN HOUSE



Art. 17, comma 2 – Obbligo motivazionale

«2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30»

AFFIDAMENTO IN HOUSE

Obbligo motivazionale

La giurisprudenza si era dimostrata, negli ultimi anni, favorevole ad un'interpretazione della normativa di settore volta ad escludere un obbligo motivazionale specifico per la scelta nell'in house nel settore del trasporto pubblico locale e volta a rendere meno rigorosi gli obblighi di pubblicità.

Il richiamo specifico effettuato dall'art. 32 del D. Lgs. n. 201/2022 a detti obblighi muta parzialmente il quadro degli obblighi operanti nel settore.

- TAR Liguria, 8 ottobre 2020, n. 683

«La scelta dell'affidamento in house dei servizi di tpl non deve essere necessariamente accompagnata da uno specifico supporto motivazionale circa le ragioni del mancato ricorso al mercato»

- Cons. Stato, Sez. V, n. 4310/2020 sugli obblighi di pubblicità

«Qualora le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1370/2007 dovessero essere intese nel senso che istituiscono un regime di pubblicità sostanzialmente analogo a quello che caratterizza la procedura di gara e che esse richiedono una valutazione comparativa delle offerte eventualmente ricevute, una siffatta interpretazione porterebbe ad assimilare la procedura di aggiudicazione diretta alla procedura di gara e non terrebbe conto quindi delle importanti differenze che il regolamento n. 1370/2007 prevede riguardo ad esse»

OBBLIGO MOTIVAZIONALE

DIFFERENZE TRA OBBLIGO MOTIVAZIONALE NELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E OBBLIGO MOTIVAZIONALE NEGLI AFFIDAMENTI *IN HOUSE*

Art 14, comma 2

Delle motivazioni della scelta *«si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni»*

Art. 17

Per quanto concerne l'*in house*, la Relazione dovrà dare conto, sul piano motivazionale, *«delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house»*

SOVRAPPONIBILITÀ, AI FINI DELL'OBBLIGO MOTIVAZIONALE, DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALL'ART E DI QUELLI PREVISTI DAL D. LGS. N. 201/2022

Relazione di affidamento di cui alla Misura 2 della Delibera ART n. 154/2019 (elementi di cui alla lettera z) delle «definizioni»)

- aspetti qualitativi del servizio da affidare
- i criteri adottati per definire il PEF simulato
- eventuali altri aspetti della procedura di affidamento ritenuti opportuni

Art. 17 del D. Lgs. n. 201/2022 e norme ivi richiamate

- costi di riferimento dei servizi
- schema tipo di piano economico-finanziario
- indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi
- Altri indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale eventualmente individuati in sede di Conferenza Unificata
- Investimenti
- Impatto sulla finanza pubblica
- obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house

PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO

Art. 17, comma 4

«Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»

PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO

Piano economico/finanziario di cui alla Delibera ART n. 154/2019 (lettera x delle «definizioni»)

- E' un «documento di programmazione della gestione, che contiene lo sviluppo temporale di dati e indicatori economici, patrimoniali e finanziari nel periodo di vigenza contrattuale»

I criteri per la sua redazione e i contenuti sono individuati dall'Ente Affidante e riportati nella Relazione di Affidamento, in base a quanto stabilito nello schema allegato alla Delibera ART n. 154/2019

- **Non deve essere asseverato, se non** per affidamenti di importo complessivo a base d'asta superiori a 10 milioni di euro nei quali siano previsti investimenti da parte dell'impresa affidataria in beni mobili e immobili

Piano economico/finanziario di cui all'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 201/2022

- **I criteri e i contenuti sono normativamente individuati e sono:**

- costi e ricavi
- Investimenti e finanziamenti
- Capitale investito della società e indebitamento, da aggiornarsi ogni triennio

- **Deve sempre essere asseverato**

≠

In caso di procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 14 comma 4, deve essere asseverato solamente in caso di interventi infrastrutturali a carico del soggetto affidatario

SOVRAPPONIBILITÀ DEGLI ELEMENTI DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ART N. 154/2019 E QUELLI INDICATI DALL'ART. 17 DEL D. LGS. N. 201/2022

Piano economico/finanziario di cui alla Delibera ART n. 154/2019 (Annesso 5)

- Voci di costo
- Voci di ricavo ed effetti di rete
- Utile ragionevole che tenga conto *«dell'esistenza o della mancanza di rischio assunto dall'operatore di servizio pubblico a seguito dell'intervento dell'Autorità Pubblica»* (Allegato al Regolamento CE n. 1370/2007)
- Flussi di cassa

Piano economico/finanziario di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 201/2022

- costi e ricavi
- Investimenti e finanziamenti
- Capitale investito della società e indebitamento, da aggiornarsi ogni triennio

Affidamento a società mista




Art. 16, comma 1

«1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016»

- ❑ Fino all'approvazione del D. Lgs. n. 201/2022 l'affidamento a società a capitale misto pubblico-privato era sempre stata ammessa in quanto rientrante nella forma organizzativa della «procedura ad evidenza pubblica» di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007.
- ❑ Ora la stessa viene definitivamente consacrata quale possibile forma di affidamento, nei limiti previsti dal D. Lgs. n. 175/2016
 - Il socio «operativo» non può essere titolare di più del 30% delle quote
 - Il socio operativo deve possedere tutti i requisiti di legge per l'esercizio del servizio¹. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016
- ❑ Non sono previsti obblighi motivazionali specifici, a differenza di quanto avviene per l'*in house providing*

Si ritiene che debbano essere precisati, nell'ambito della prescritta Relazione, gli elementi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, vale a dire «le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato»



Normativa di settore

D. Lgs. n. 201/2022

- ❑ Delibera ART n. 154/2019 (Misura 21)

Viene richiamato l'art. 48, comma 7, del D.L. n. 50/2017 come segue: «L'EA definisce la disciplina sulla clausola sociale tenendo conto dell'assimilabilità dei servizi oggetto di affidamento con quelli afferenti al Cds vigente. Nel caso in cui il volume dei servizi oggetto di affidamento sia inferiore rispetto a quello oggetto del Cds vigente, tale disciplina **è definita tenendo conto dell'effettivo fabbisogno organizzativo di personale che il nuovo servizio richiede**»

- ❑ Legislazione Regionale

Fino ad ora, ha sempre ragionevolmente prevalso sulle disposizioni dell'ART, anche quando derogativa *in peius* per il lavoratore, in quanto avente rango legislativo

- ❑ **Art. 20**, il quale stabilisce che «I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici».
- ❑ **Art. 50 D. Lgs. n. 50/2016**, il quale presuppone clausole sociali «volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto"».

Non vi è alcun riferimento al fabbisogno effettivo del personale

COORDINAMENTO CON QUANTO STABILITO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 118/2022

17

Procedure in corso

Art. 9, Comma 1

Necessità dell'attestazione della «avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione»

Proroghe

- **Art. 9, comma 1** «In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga»
- **Art. 5-bis del D.L. n. 4/2022** «Le Autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026»

PROROGHE EX ART. 5-BIS DEL D.L. N. 4/2022

- Cofinanziamento (almeno parzialmente gli investimenti devono essere effettuati dal gestore)
- Impossibilità di recuperare l'investimento entro la scadenza dell'affidamento (nella maggior parte dei casi, entro la [breve] scadenza delle proroghe e/o degli atti impositivi in essere)
- Finalizzazione specifica alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri
- Comunque non oltre il 31-12-2026
- Durata della proroga non oltre il 50% della durata dell'affidamento

Gli affidamenti «di emergenza» di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 (proroghe, affidamenti diretti e atti impositivi) e quella di cui all'art. 4 del medesimo Regolamento, richiamato dalla norma nazionale in esame, devono intendersi, ragionevolmente, cumulabili (nel senso indicato, si veda la scelta effettuata dalla Regione Puglia con D.G.R. 10 ottobre 2022, n. 1368).

VALUTAZIONI DELL'ENTE COMPETENTE IN MERITO AI PRESUPPOSTI DELLA PROROGA

C'è esercizio di discrezionalità da parte dell'Ente competente nella valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della proroga di cui all'art. 5-bis del D.L. n. 4/2022 (si veda la lettera del dato normativo, per cui «le Autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007»).

L'Ente, in particolare:

- Effettua verifiche con riguardo al piano economico/finanziario presentato
- Valuta la sussistenza di investimenti «significativi» avuto riguardo:
 - ✓ All'entità degli stessi
 - ✓ All'incisività degli stessi in rapporto all'entità delle eventuali risorse pubbliche utilizzate
 - ✓ All'incisività degli stessi in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di miglioramento del servizio

COORDINAMENTO CON QUANTO STABILITO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 118/2022

20

Procedure in corso



Gli Enti affidanti che hanno già attestato la pubblicazione della documentazione di gara (ovvero dell'Avviso di Preinformazione di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007) non incorrono in conseguenze particolari alla luce del D. Lgs. n. 201/2022, se non l'eventuale integrazione, sotto forma di rettifica



Art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 201/2022

«Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.»

Proroghe



Gli Enti affidanti che hanno già attestato la proroga degli affidamenti fino al 31/12/2026 non incorrono in conseguenze particolari alla luce del D. Lgs. n. 201/2022



Art. 4 D. Lgs. n. 201/2022

«Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore»



TEMPUS REGIT ACTUM (Art. 11 Disp. Prel. Codice Civile)

Grazie per l'attenzione

AVV. ALBERTO PULLINI

alberto.pullini@legalebo.com

339-5960357